

DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA

AREA TERZA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DI AREA N. 96 DEL 29-07-2014**OGGETTO: APPROVAZIONE "ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA CONCESSIONE DEI TRATTAMENTI IN DEROGA -ANNO 2014"-**

VISTA la legge 28 giugno 2012 , n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita", che all'art. 2, commi 64 -65 e 66, prevede la possibilità di disporre per gli anni 2013-2016, sulla base di specifici accordi, la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per la gestione delle situazioni derivanti dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del paese, al fine di garantire la graduale transizione verso il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali;

VISTO l'articolo 33, comma 21, della legge 12 novembre 2011, n. 183;

VISTO l'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA *l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano* in materia di ammortizzatori sociali in deroga e sulle politiche attive del lavoro per l'anno 2013 sottoscritta il 22 novembre 2012;

VISTO l'Accordo Quadro sottoscritto fra la Regione Molise e le parti sociali in data 13 settembre 2013 per la g

DATO ATTO che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con note:

- del 04-12-2013 n. 41602 ha autorizzato le Regioni ad utilizzare, nell'anno 2014, le risorse finanziarie già ass

- del 16-12-2013, n. 43332 , al fine di garantire la continuità dell'intervento del sostegno al reddito nelle crisi c

VISTO il decreto n. 78641 del 22-01-2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il

VISTA la nota del 05-02-2014, n.4188 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale

VISTA la nota del 18.02.2014, n. 1669 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali che ha comunicato l'autorizzazione ad utilizzare le risorse relative all'annualità 2014, di cui al citato Decreto Interministeriale n.78641 del 22.01.2014, per completare le domande del 2013.

VISTA la nota n. 40/0024020 del 26 giugno 2014 con cui la Direzione del Ministero del Lavoro, nelle more dell'entrata in vigore dei criteri di concessione degli aa.ss. in deroga per il 2014, al fine di garantire la continuità del sostegno al reddito invita le Regioni e le PP.AA.:

- a non stipulare accordi o concedere prestazioni di cassa integrazione in deroga alla normativa vigente per periodi superiori ad 8 mesi nell'anno 2014;
- con riferimento alla concessione di trattamenti di mobilità in deroga, a non superare i limiti massimi di fruizione previsti dall'art.3 comma 4, del testo presentato per il parere delle competenti commissioni parlamentari;

VISTO il decreto del 16 luglio 2014, n. 83117 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze che assegna risorse finanziarie pari ad **Euro 400.000.000,00** a carico del fondo sociale per l'occupazione e la formazione, al fine di finanziare le residue prestazioni, relative all'annualità 2013, relativi ad accordi stipulati entro e non oltre il 31 dicembre 2013 e trasmessi all'INPS entro il 30 giugno 2014;

DATO ATTO che il sopra citato Decreto n.83117/2014, all'art. 3, comma 1, recita: "...Qualora, sulla base del monitoraggio di cui al presente comma risultasse un'eccedenza di risorse, le stesse sono utilizzate per finanziare l'annualità 2014 e i singoli importi residui sono da intendersi come anticipazioni rispetto alle esigenze delle singole Regioni e Province autonome destinate a finanziare l'annualità 2014. ..."

CONSIDERATA l'opportunità e la necessità di proseguire l'attività di contrasto alla recessione in atto, che continua a coinvolgere con pesanti ricadute tutti i settori di attività e tutte le aree territoriali della regione e di intervenire in favore dei lavoratori interessati con misure di sostegno al reddito che possono integrare e rafforzare l'attuazione di programmi e di politiche attive del lavoro;

VISTO l'Accordo Quadro Transitorio per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga – anno 2014 sottoscritto in data 28 luglio 2014 presso la sede dell'Assessorato al lavoro della Regione Molise tra istituzioni e parti sociali, con il quale vengono confermate fino al 31 agosto 2014 le disposizioni contenute nell'Accordo Quadro Territoriale sottoscritto in data 13 Settembre 2013, ribadendo i criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga, fino all'esaurimento delle risorse assegnate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con l'impegno di sottoscrivere al più presto un accordo quadro organico per l'anno 2014, sulla base degli orientamenti ministeriali, dei confronti e degli approfondimenti in corso;

PRESO ATTO che il suddetto Accordo Territoriale affida la competenza autorizzatoria dei trattamenti in deroga alla Regione Molise, demandando alla Direzione Regionale del lavoro del Molise le verifiche ispettive connesse alle richieste di Cassa Integrazione Guadagni in deroga per l'anno 2014;

CHE le risorse assegnate alla Regione Molise verranno destinate in via prioritaria agli interventi di Cig in deroga e, solo a seguito di verifica dei flussi finanziari, per i trattamenti di Mobilità in deroga a valere sulle eventuali risorse residue, secondo le modalità definite all'interno di successive e apposite Istruzioni Operative;

VISTE le istruzioni operative di cui all'Allegato "A" alla presente determinazione, attuative del sopra citato Accordo quadro territoriale del 28 luglio 2014, elaborate dal competente Servizio Politiche per l'Occupazione, allo scopo di definire le modalità di accesso agli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2014, valide fino alla data del 31 agosto 2014;

RAVVISATA la necessità e l'urgenza di approvare le anzidette istruzioni operative, per consentire alle imprese ed ai lavoratori aventi diritto di fruire tempestivamente dei trattamenti di ammortizzazione sociale in deroga di cui trattasi;

DETERMINA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di approvare** le istruzioni operative di cui all'Allegato "A" alla presente determinazione, attuative del sopra citato Accordo quadro territoriale del 28 luglio 2014, relative alla concessione dei trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni in deroga per l'anno 2014, aventi validità temporale fino al 31 agosto 2014.
3. **di demandare** al Dirigente Responsabile del Servizio per le Politiche per l'Occupazione tutti gli atti consequenziali.
4. **di disporre** la pubblicazione della presente determinazione nel BURM e sul sito web della Regione Molise.

IL DIRETTORE DELL'AREA TERZA
AREA TERZA ALBERTA DE LISIO

**ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA CONCESSIONE DEI TRATTAMENTI IN DEROGA
NELLA REGIONE MOLISE – ANNO 2014**

1. PREMESSA

Le presenti Istruzioni Operative disciplinano le modalità di accesso ai trattamenti in deroga nella Regione Molise per l'annualità 2014, secondo quanto contenuto nell'Accordo Quadro Transitorio sottoscritto fra la Regione Molise e le parti sociali in sede di Commissione Regionale Tripartita in data 28 luglio 2014, a seguito della pubblicazione delle stesse sul BURM.

Al fine di regolare le modalità attuative, gestionali e i flussi informativi relativi agli AA.SS. in deroga, nonché di salvaguardare la regolare erogazione del sostegno al reddito del lavoratore, è stata sottoscritta la Convenzione tra *INPS/Direzione Regionale e Regione Molise/Assessorato al Lavoro* in data 7 agosto 2009.

2. DESTINATARI DEI TRATTAMENTI IN DEROGA

Gli interventi in deroga alla vigente normativa – **per trattamenti la cui durata è fissata nel limite massimo di 8 mesi, con inizio nell'anno 2014 e comunque non oltre il periodo di validità dell'accordo quadro al 31 agosto 2014** – riguarderanno le tipologie di cui alle seguenti **lettere A, B e C**;

- A. La concessione in deroga alla vigente normativa di trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni, sarà accordata** in favore dei lavoratori delle imprese ubicate nella Regione Molise con in forza almeno due dipendenti a tempo indeterminato;
- B. La concessione in deroga alla vigente normativa di trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni, sarà accordata** in favore del personale dipendente delle associazioni di categoria e delle organizzazioni sindacali, datoriali e dei lavoratori, e degli enti ed istituzioni di relativa emanazione, che svolgono attività di assistenza alle imprese e ai lavoratori, ubicate nella Regione Molise con in forza almeno due dipendenti a tempo indeterminato.

La concessione della Cassa Integrazione Guadagni in deroga di cui alle lettere A e B, è accordata ai datori di lavoro sopra menzionati:

- 1) esclusi dal campo di applicazione della vigente normativa delle integrazioni salariali ordinarie e straordinarie;
- 2) destinatari del solo intervento di integrazione salariale ordinaria che ne hanno esaurito i tempi massimi di utilizzo alla data di presentazione della prima richiesta di concessione per l'anno 2014;
- 3) ammessi alle integrazioni salariali ordinarie e straordinarie che hanno fruito di entrambe le tipologie di cig per gli interi periodi rispettivamente concedibili o che, avendo già raggiunto i limiti massimi di fruizione di uno dei due tipi di intervento, non si trovano nelle condizioni per poter accedere a quello residuo.

Si prevede la concessione della Cig in deroga per le aziende sottoposte a procedura concorsuale nei casi di fallimento, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, qualora sussistano prospettive di continuazione o di ripresa delle attività, sulla base dei parametri oggettivi stabiliti dal Decreto del MLPS n. 70750 del 4 dicembre 2012.

I datori di lavoro di cui ai punti 1), 2) e 3) possono appartenere a tutti i settori.

I trattamenti di integrazione salariale in deroga saranno concessi:

- a) in favore dei dipendenti (operai, impiegati, intermedi, quadri, apprendisti, lavoratori a tempo determinato, somministrati, soci lavoratori di cooperative di produzione, lavoratori a domicilio) delle imprese appartenenti a tutti i settori;
- b) in favore degli apprendisti, dei lavoratori a tempo determinato e somministrati delle imprese per le quali è stato autorizzato il trattamento di cassa integrazione secondo la normativa ordinaria, per il periodo **corrispondente alla durata dell'ammortizzatore concesso, e comunque per un periodo non superiore a quello residuale di durata del contratto**.

La concessione della CIG in deroga può essere autorizzata dopo l'utilizzo da parte delle imprese di tutti gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni (CIGO e CIGS) dell'attività lavorativa, con riferimento alla data di presentazione della richiesta di concessione per l'anno 2014.

La concessione della CIG in deroga è preceduta dall'apposita procedura di consultazione sindacale e dall'esame congiunto previsto dalla stessa, nell'ambito della quale e con la partecipazione del Tavolo di gestione della crisi, sarà valutato il piano di risanamento aziendale che deve essere finalizzato alla ripresa di attività da sottoporre poi a verifiche intermedie trimestrali.

La CIG in deroga non sarà concedibile per le causali di carattere strutturale tipiche dell'intervento straordinario, ove si siano verificati incrementi occupazionali nei novanta giorni precedenti alla presentazione dell'istanza.

La concessione dei trattamenti potrà avvenire in data non anteriore al 1 gennaio 2014.

Le concessioni relative ai *punti 1), 2) e 3)* del presente *paragrafo*, sono subordinate alla sottoscrizione del **“Patto di Servizio Azienda”** (*Allegato 6*), alla compilazione del **“Questionario Azienda”** (*Allegato 7*) e alla presentazione di una dettagliata relazione tecnica recante le motivazioni a supporto della propria critica situazione economico finanziaria (dovrà emergere dagli indicatori economico finanziari: risultato d'impresa, fatturato, risultato operativo ed indebitamento complessivamente considerati e riguardanti il biennio precedente dal quale emerga un andamento a carattere negativo ovvero involutivo);-dovrà essere verificato il ridimensionamento o quantomeno la stabilità dell'organico aziendale (nel caso in cui l'impresa abbia proceduto ad assumere personale, ovvero intenda assumerne durante il periodo di fruizione della CIG in deroga, dovrà motivarne la necessità); dovrà essere presentato un piano di risanamento, che sul presupposto delle cause che hanno determinato la situazione di crisi aziendale definisca le azioni intraprese o da intraprendere per il superamento delle difficoltà dell'impresa; qualora l'impresa preveda esuberi strutturali dovrà presentare un piano di gestione degli stessi.

La Regione Molise effettuerà, ove necessario, la verifica dell'effettivo utilizzo degli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni (CIGO e CIGS) mediante specifica richiesta telematica ai competenti uffici dell'INPS.

La Regione Molise, emanerà apposito provvedimento autorizzatorio o di rigetto.

Sono demandate alla Direzione Regionale del Lavoro – Molise le verifiche ispettive connesse alle richieste di Cassa Integrazione Guadagni in deroga per l'anno 2014.

Resta inteso che:

- le aziende sono legittimate ad avviare le procedure di concessione di Cig in deroga;
- la Regione Molise emanerà il provvedimento autorizzatorio solo dopo l'emanazione del Decreto Interministeriale di effettivo trasferimento delle risorse.

La riduzione dei trattamenti sarà attuata nella misura (cfr. Circolare INPS n. 57 del 13 marzo 2007):

- del 10% nel caso di prima proroga;
- del 30% nel caso di seconda proroga;
- del 40% nel caso di proroghe successive.

I periodi di CIG in deroga complessivamente concedibili – nell'arco temporale del triennio 2011, 2012 e 2013 – non possono superare il limite di:

- 24 mesi nel caso dei lavoratori delle aziende dei settori di cui ai precedenti *punti a) e b)*.

C. La concessione dei trattamenti di Mobilità in deroga sarà disciplinata da successive e apposite Istruzioni Operative solo a seguito di verifica dei flussi finanziari a valere su eventuali risorse residue.

E' fissata alla data del 31 agosto 2014 il termine di verifica dei flussi finanziari di cui sopra.

3. LIMITI DI SPESA E VERIFICA DEI FLUSSI FINANZIARI
--

I trattamenti in deroga saranno concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e fino ad esaurimento delle risorse assegnate alla Regione Molise.

Si individua nella data del 31 agosto 2014, il termine di verifica dei flussi finanziari.

L'erogazione dei trattamenti da parte dell'INPS, avverrà solo successivamente all'assegnazione ed all'effettivo trasferimento dei fondi alla Regione Molise.

4. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CIG IN DEROGA

Le imprese/datori di lavoro di cui alle *lettere A e B* del *paragrafo 2*, possono presentare domanda di concessione dei relativi trattamenti in deroga, sulla base dei criteri sanciti dalle presenti **Istruzioni operative** pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

5. INCOMPATIBILITA'

L'erogazione del trattamento di CIG e Mobilità in deroga è incompatibile con ogni trattamento previdenziale o assistenziale connesso alla sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, anche se con onere a carico di Ente diverso dall'INPS.

6. PROCEDURE DI ATTIVAZIONE PER LA CONCESSIONE DELLA CIG IN DEROGA

L'avvio delle procedure di concessione della CIG in deroga è a carico dei datori di lavoro operanti nella Regione Molise e rientranti nelle fattispecie di cui ai *punti 1), 2) e 3)* del *paragrafo 2*, ovvero:

- 1) esclusi dal campo di applicazione della vigente normativa delle integrazioni salariali ordinarie e straordinarie;
- 2) destinatari del solo intervento di integrazione salariale ordinaria che ne hanno esaurito i tempi massimi di utilizzo alla data di presentazione della prima richiesta di concessione per l'anno 2014;
- 3) ammessi alle integrazioni salariali ordinarie e straordinarie che hanno fruito di entrambe le tipologie di cig per gli interi periodi rispettivamente concedibili o che, avendo già raggiunto i limiti massimi di fruizione di uno dei due tipi di intervento, non si trovano nelle condizioni per poter accedere a quello residuo.

Si prevede la concessione della Cig in deroga per le aziende sottoposte a procedura concorsuale nei casi di fallimento, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, qualora sussistano prospettive di continuazione o di ripresa delle attività, sulla base dei parametri oggettivi stabiliti dal Decreto del MLPS n. 70750 del 4 dicembre 2012.

I datori di lavoro di cui ai punti 1), 2) e 3) possono appartenere a tutti i settori.

L'iter procedurale si espleta attraverso le seguenti fasi¹:

- L'impresa/datore di lavoro che intende richiedere l'intervento di integrazione salariale in deroga, ne dà tempestiva comunicazione alle rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) o, in mancanza di queste, alle OO.SS. di categoria dei lavoratori comparativamente più rappresentative operanti nella provincia.
- La comunicazione di avvio della procedura dovrà contenere le seguenti informazioni obbligatorie, la cui omissione è causa di improcedibilità di esame congiunto:
 - a) causale di istanza di CIG in deroga comprendente: P.Iva o Codice Fiscale, matricola INPS, codice Ateco 2007, CCNL, settore di riferimento e numero totale di dipendenti;
 - b) periodo richiesto;
 - c) numero lavoratori interessati;
 - d) andamento occupazionale aziendale nei 90 giorni precedenti alla presentazione dell'istanza (instaurazioni/cessazioni/trasformazioni rapporti di lavoro);
 - e) autocertificazione dell'effettivo utilizzo di tutti gli strumenti previsti dalla normativa ordinaria per le sospensioni (CIGO e/o CIGS), per le sole aziende che accedono a tali ammortizzatori (*Allegato 8*);
 - f) "Patto di Servizio Azienda" (*Allegato 6*);

¹ Cfr. DPR 218/2000.

- g) "Questionario Azienda" (*Allegato 7*);
- h) relazione tecnica recante le motivazioni a supporto della propria critica situazione economico finanziaria.
- Entro tre giorni dalla comunicazione alle OO.SS., le imprese/datori di lavoro o gli organismi rappresentativi dei lavoratori presentano la domanda di esame congiunto della situazione aziendale alla Regione Molise – Direzione Generale della Giunta – Area III^ Servizio Politiche per l'Occupazione, all'indirizzo di posta elettronica certificata regionemolise@cert.regione.molise.it con invio attraverso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.
 - Costituisce oggetto dell'esame congiunto:
 - il programma che l'impresa/datore di lavoro intende attuare, comprensivo della durata e del numero dei lavoratori interessati alla sospensione;
 - la sottoscrizione del **"Patto di servizio Azienda"** (*Allegato 6*) e verifica del **"Questionario Azienda"** (*Allegato 7*);
 - le misure previste per la gestione di eventuali eccedenze di personale;
 - i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere;
 - le modalità della rotazione tra i lavoratori sospesi e le ragioni tecnico-organizzative della mancata adozione di meccanismi di rotazione;
 - la relazione dell'azienda in merito alle motivazioni che hanno determinato la situazione di crisi nonché le ricadute, anche di natura temporanea, che le medesime cause hanno prodotto sull'occupazione: riduzione di commesse, perdita di quote del mercato nazionale o la riduzione del medesimo, contrazione delle esportazioni, difficoltà di accesso al credito;
 - il programma aziendale di interventi finalizzato alla ripresa di attività da sottoporre a verifiche intermedie trimestrali;
 - lo stato di attuazione del piano di risanamento nei casi di proroga.
 - Esperita la procedura di esame congiunto, le imprese/datori di lavoro presenteranno istanza di concessione del trattamento di integrazione salariale – con pagamento diretto – entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione del Verbale di esame congiunto a pena di decadenza alla Regione Molise attraverso l'apposito modello **"CIG deroga"** (*Allegato 1*) allegando il relativo verbale, l'allegato **"Quadro Mensile a consuntivo"** (*Allegato 4*) e l'allegato **"Dichiarazione di responsabilità"** (*Allegato 5*), per la necessaria protocollazione all'indirizzo regionemolise@cert.regione.molise.it, e per conoscenza all'indirizzo di posta elettronica uff.tutelalavoro@cert.regione.molise.it con invio attraverso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.
 - La Regione Molise, secondo le modalità previste nelle presenti *Istruzioni operative*, trasmetterà il provvedimento autorizzatorio o di rigetto alle imprese/datori di lavoro richiedenti.
 - La Regione Molise – Direzione Generale della Giunta – Area III^ – Servizio Politiche per l'Occupazione provvederà a trasmettere in via telematica all'INPS il provvedimento autorizzatorio, il Modello **"SR100_IG15 Deroga"** (*Allegato 2*) e il Verbale di esame congiunto; contestualmente provvederà ad inviare ai **CPI territorialmente competenti** il provvedimento di autorizzazione, il Verbale di esame congiunto e il **"Quadro Mensile a consuntivo"** (*Allegato 4*), ai rispettivi indirizzi:
 - CPI di Isernia: deroghe.is@provincia.isernia.it
 - CPI di Campobasso: deroghe.cb@provincia.campobasso.it
 - CPI di Termoli: deroghe.te@provincia.campobasso.it
 - Le imprese/datori di lavoro beneficiarie invieranno **in via telematica mensilmente (entro il 10 del mese successivo a quello di riferimento)** il modello **"SR41"** (*Allegato 3*) all'INPS secondo la procedura resa disponibile dall'Istituto all'indirizzo www.inps.it; e il modello **"Quadro Mensile a consuntivo"** (*Allegato 4*) alla Regione Molise (all'indirizzo regionemolise@cert.regione.molise.it) e ad Italia Lavoro S.p.A. (all'indirizzo molisederoghe@italialavoro.it), al fine di verificare l'effettivo utilizzo dell'ammortizzatore sociale concesso.
 - La Regione Molise e Italia Lavoro S.p.A., sulla base dei dati economici forniti dalla Direzione Regionale INPS, sinergicamente effettueranno il monitoraggio della spesa.

I periodi di CIG in deroga complessivamente concedibili – nell'arco temporale del triennio 2011, 2012 e 2013 – non possono superare il limite di:

- 24 mesi nel caso dei lavoratori delle aziende dei settori di cui al precedente *punto a)* e *b)*.

6.2 Termini

Le imprese/datori di lavoro di cui alle *lettere A e B* del *paragrafo 2*, possono presentare domanda di concessione dei trattamenti in deroga, sulla base dei criteri sanciti dalle presenti ***Istruzioni operative*** pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise **entro e non oltre il 31 agosto 2014**.

Il **“Quadro Mensile a consuntivo”** (*Allegato 4*) va inviato anche nei casi in cui non si usufruisca dell'integrazione salariale nel corso del mese, in quanto va comunque segnalato anche il mancato utilizzo del trattamento di CIG richiesto.

L'autorizzazione alla CIG in deroga riguarda il periodo richiesto e l'insieme dell'impresa. Non è ammessa una nuova domanda per periodi già richiesti (autorizzati o meno). La scelta dei lavoratori da collocare in CIG deve avvenire, per ciascun periodo settimanale, all'interno dei limiti massimi numerici autorizzati in seguito alla domanda presentata.

6.3 Requisiti dei lavoratori e delle lavoratrici

Sono ammessi al trattamento di integrazione salariale in deroga i dipendenti delle citate imprese che:

- abbiano qualifica di operai, impiegati, intermedi e quadri (compresi gli apprendisti, i lavoratori a tempo determinato, somministrati, soci lavoratori di cooperative di produzione, lavoratori a domicilio);
- abbiano maturato alle dipendenze dell'impresa che procede alla sospensione un'anzianità di servizio di almeno 90 giorni.

6.4 Modulistica

La modulistica è disponibile sul sito istituzionale www.regione.molise.it

La domanda di Cassa Integrazione Guadagni deve essere redatta, a cura dell'impresa/datore di lavoro.

La domanda va redatta riportando i dati richiesti negli spazi evidenziati, compresi i quadri “A”, “B”, “C” e “D” (*Allegato 1*) disposti su diversi e successivi fogli di lavoro.

Il file Excel debitamente compilato va trasmesso alla Regione Molise via *e-mail* all'indirizzo **regionemolise@cert.regione.molise.it** con un messaggio avente come oggetto: **Domanda di CIG in deroga - [Ragione Sociale Ditta]**, contenente un breve testo di accompagnamento dove sia indicato l'indirizzo dell'unità locale per cui si richiede l'integrazione salariale e specificato il periodo e il numero di ore richiesti. Dalla casella di posta elettronica della Regione molise verrà inviato in automatico un messaggio di risposta a conferma dell'avvenuta ricezione della *e-mail*, contenente l'assegnazione di un numero di protocollo e la data di assegnazione.

Per consentire all'INPS di procedere all'erogazione delle prestazioni autorizzate, le imprese/datori di lavoro invieranno i dati a consuntivo dell'effettivo utilizzo del trattamento di CIG dei propri dipendenti **in via telematica mensilmente (entro il 10 del mese successivo a quello di riferimento)** attraverso l'invio del modello **“SR41”** (*Allegato 3*) all'INPS secondo la procedura resa disponibile dall'Istituto (accedere all'indirizzo **www.inps.it**, selezionare le voci “Servizi online> Aziende, consulenti e professionisti> Servizi per le aziende e i consulenti” e, previa immissione del proprio PIN, cliccare sul collegamento “CIG” e poi “CIG a pagamento diretto”. I datori di lavoro privi di PIN potranno richiederlo alle sedi INPS provinciali di competenza. Essi potranno consultare nel sito anche il “Manuale” per l'utilizzo della procedura e, in caso di difficoltà tecniche o necessità di chiarimenti inerenti alle procedure telematiche, dovranno inviare le segnalazioni alla casella di posta elettronica **sostegnoreddito.cigsm@inps.it**. In caso di problemi tecnici della procedura telematica, tali da non consentire la trasmissione dei modelli **“SR41”** entro la data di scadenza prevista, si riterrà valida la data di segnalazione di intervento alla casella di posta elettronica **sostegnoreddito.cigsm@inps.it**).

Si sottolinea che il numero complessivo delle ore effettivamente fruite non può superare i rispettivi dati riportati in sede preventiva sul **“Quadro D”** della domanda di **“CIG deroga”**, e che i nominativi dei lavoratori e delle lavoratrici non potranno essere diversi da quelli riportati nel modello “D” originario, né potrà essere modificato l'ordinamento degli stessi nel file **“Quadro mensile a consuntivo”** (*Allegato 4*) di cui sopra.

I dati contenuti nel modello **“SR41”** (*Allegato 3*), inviati entro lo stesso termine del giorno 10 del mese successivo, devono coincidere con quelli riportati nei modelli **“Quadri mensili a consuntivo”** trasmessi per via telematica alla Regione Molise.

In caso di discordanza il pagamento sarà effettuato soltanto dopo le verifiche del caso e l'acquisizione della relativa documentazione aziendale da parte dell'INPS.

Tali modelli, debitamente compilati dall'azienda per ciascun lavoratore e firmati dall'interessato, dovranno riportare il timbro dell'azienda e la firma del titolare e/o del legale rappresentante. E' assolutamente indispensabile indicare la matricola dell'azienda.

Nel caso in cui il lavoratore abbia diritto all'assegno al nucleo familiare durante il periodo di CIG in deroga, l'azienda dovrà compilare l'apposito riquadro previsto nel modello **"SR41"**, mentre il "Mod. ANF/DIP" (già in possesso dell'azienda) e la relativa documentazione devono essere conservati agli atti della Ditta.

In tutti i casi deve essere compilato il modello **Detrazione di Imposta (Allegato 8)** per ciascun lavoratore e consegnato all'INPS in aggiunta al modello **"SR41"**.

Le imprese/datori di lavoro, per l'effettuazione degli adempimenti sopra previsti, possono avvalersi delle Associazioni di categoria cui aderiscono o conferiscono mandato, fornendone espressa dichiarazione nella domanda di CIG.

6.5 Erogazione della prestazione

Le domande saranno accolte in ordine cronologico, con riferimento alla data di trasmissione telematica delle stesse o alla data di spedizione postale, secondo le modalità prima indicate e nei limiti delle risorse assegnate.

Il pagamento dei periodi di CIG in deroga sarà effettuato dall'INPS direttamente ai lavoratori e alle lavoratrici aventi diritto. Il pagamento avverrà sulle coordinate bancarie indicate dai lavoratori e dalle lavoratrici aventi titolo sul modello **"SR41"** (Allegato 3); in mancanza di indicazione delle coordinate bancarie il pagamento avverrà mediante assegno circolare.

Si fa presente, che le imprese/datori di lavoro operanti nei settori interessati alla integrazione salariale straordinaria sono tenute a versare, durante l'utilizzo dei trattamenti in questione, e comunque non oltre il 31.08.2014, la contribuzione prevista dalle vigenti disposizioni in materia.

Al riguardo, il Ministero del Lavoro ha precisato che le imprese industriali fino a 15 dipendenti e le imprese artigiane, cui non si applicano i commi 1 e 2 dell'art. 12, della legge 223/1991, in caso di utilizzo della cassa integrazione straordinaria, sono obbligate solo al versamento del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legge n. 86/1988, convertito con modificazioni dalla legge n. 160/1988, con esclusione, pertanto, dal versamento della contribuzione ordinaria.

Le imprese industriali con più di 15 dipendenti restano, invece, soggette alle ordinarie disposizioni in materia di obbligo contributivo per CIGS.

Ai fini delle procedure INPS, si richiama il messaggio n. 16336 del 21.6.2007 che detta ulteriori indicazioni per l'applicazione del DI n. 40975 del 22 maggio 2007, richiamando alcuni punti specifici come di seguito indicati:

1. Il requisito dell'art. 1, comma 9, Legge 223/91 (rispetto del limite dei 36 mesi nel quinquennio) non opera.
2. I trattamenti di integrazione salariale sono soggetti ai massimali mensili previsti dalla Legge 427/1980 e successive integrazioni;
3. Sui trattamenti in deroga vanno applicate le percentuali di riduzione previste dalla legge finanziaria in vigore (Cfr. circ. INPS 57/2007).

7. POLITICHE ATTIVE

7.1 Le politiche attive o di attivazione e l'inserimento in programmi di riqualificazione professionale e/o percorsi di reimpiego.

Le presenti *Istruzioni operative* sono concepite al fine di rendere il periodo di fruizione del trattamento in deroga funzionale a strutturare politiche e percorsi di reimpiego secondo il *Modello di Attivazione* – concepito nella logica della *proattività* e del *lifewide learning* – previsto dall'*Azione di Sistema Welfare to Work per le politiche di re-impiego nella Regione Molise 2012 – 2014* in coerenza con quanto stabilito dal comma 33 dell'articolo 4 della Legge 92 del 2012 – **Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita**.

Pertanto, i beneficiari di trattamenti in deroga – previa sottoscrizione del **Patto di Attivazione** presso i Centri per l'Impiego regionali – saranno inseriti in programmi di riqualificazione professionale e/o percorsi di reimpiego.

7.2 Regime sanzionatorio

I lavoratori fruitori dei trattamenti in deroga, incorrono nella sanzione della decadenza dai medesimi trattamenti in conformità a quanto stabilito dall'**art. 4 della Legge 92 del 2012 – Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita** sulla base dei seguenti **commi**:

40. Il lavoratore sospeso dall'attività lavorativa e beneficiario di una prestazione di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro, ai sensi dell'articolo 3 della presente legge, decade dal trattamento qualora rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente senza un giustificato motivo.

41. Il lavoratore destinatario di una indennità di mobilità o di indennità o di sussidi, la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o di inoccupazione, decade dai trattamenti medesimi, quando:

- a) rifiuti di partecipare senza giustificato motivo ad una iniziativa di politica attiva o di attivazione proposta dai servizi competenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, o non vi partecipi regolarmente;
- b) non accetti una offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo superiore almeno del 20 per cento rispetto all'importo lordo dell'indennità cui ha diritto.

42. Le disposizioni di cui ai commi 40 e 41 si applicano quando le attività lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore, o comunque che è raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.

43. Nei casi di cui ai commi 40, 41 e 42, il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito perde il diritto alla prestazione, fatti salvi i diritti già maturati.

44. E' fatto obbligo ai servizi competenti di cui all'art. 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, di comunicare tempestivamente gli eventi di cui ai commi da 40 a 43 all'INPS, che provvede ad emettere il provvedimento di decadenza, recuperando le somme eventualmente erogate per periodi di non spettanza del trattamento.

Con riferimento al percorso di riqualificazione professionale, la partecipazione allo stesso si considera irregolare quando il beneficiario abbia frequentato meno dell'80% dell'attività prevista, salvo i casi di documentata forza maggiore o di assenza in funzione dell'applicazione di normative nazionali in materia di congedi parentali o maternità.

Resta inteso che l'obbligo di partecipare a un percorso di formazione o riqualificazione professionale di cui ai commi precedenti resta sospeso nel caso in cui il lavoratore sia richiamato in servizio per la ripresa delle attività lavorative.